

Il grave impatto acustico della (mala)movida. Mezzi di tutela sotto il profilo giuridico. In particolare l'azione in sede civile

Santo Durelli

Studio avv. Durelli,
Via Fieschi, 20, 16121 Genova
studio@avvocatodurelli.it

Ricevuto: 15/3/2025

Accettato: 15/4/2025

DOI: 10.3280/ria1-2025oa20520

ISSN: 2385-2615

Con il termine (mala)movida si connota quel fenomeno negativo di pressione antropica che grava su porzioni del territorio, in particolare nei centri storici, caratterizzato dalla presenza di molti locali di rivendita di alimenti e bevande.

Un fenomeno in cui, spesso, sono concentrati e si intrecciano comportamenti giuridicamente illeciti e per più concorrenti profili, quali il disturbo della quiete pubblica e l'inquinamento acustico. Sono pesantemente compromessi i diritti delle persone, quali il diritto alla salute, alla qualità della vita, la proprietà. Come possono difendersi queste persone, quali sono i mezzi di tutela che l'ordinamento offre loro? In questo articolo l'autore analizzerà questi mezzi di tutela, con particolare riguardo all'azione giudiziale in sede civile.

Parole chiave: (mala)movida; disturbo, rumore, tutela, causa

The severe acoustic impact of (bad) nightlife. Legal protection measures. In particular, civil action

The term "(mala)movida" refers to the negative phenomenon of anthropic pressure that weighs on parts of the territory, particularly in historic centres, characterised by the presence of many food and beverage retail outlets. A phenomenon in which, often, illegal behaviour is concentrated and intertwined in several concurrent profiles, such as disturbance of the public peace and noise pollution. The rights of individuals, such as the right to health, quality of life, and property, are severely compromised. How can these individuals defend themselves, and what protection does the legal system offer them? In this article, the author will analyse these means of protection, with particular reference to civil litigation.

Keywords: (bad) nightlife disturbance, noise, protection, lawsuit

1 | Introduzione

Con l'originario significato del termine MOVIDA si contraddistingueva quel fenomeno di massa di fruizione collettiva di luoghi e di esercizi pubblici nelle ore serali e notturne, in cui si esprimeva e si attua il piacere di stare assieme, di vivere relazioni e tempo libero nelle nostre città, piccole o grandi che fossero. Un fenomeno positivo quindi.

Ma con il tempo e soprattutto nel nostro paese, il termine Movida ha mutato il suo significato che – in molti casi – è degradato a connotare un fenomeno negativo, ossia di pressione antropica che grava su porzioni del territorio, in particolare nei centri storici. Fenomeno caratterizzato dalla presenza di molti locali di rivendita al pubblico di alimenti e bevande e che hanno il loro principale business nella vendita di alcolici principalmente in ore notturne ed i cui avventori, non essendo spazi sufficienti all'interno dei locali stessi, asportano le bevande che consumano all'esterno sulla pubblica via. Un fenomeno in cui, spesso, sono concentrati e si intrecciano comportamenti giuridicamente illeciti e per più concorrenti profili, oltre che socialmente preoccupanti:

- il disturbo della quiete pubblica e l'inquinamento acustico;
- l'occupazione di suolo pubblico e anche privato;

- mancanza di rispetto del decoro pubblico e forme di vandalismo;
- aggressioni e risse;
- spaccio di sostanze stupefacenti.

Quando queste condotte si verificano in modo sistemico, allora si ha un fenomeno che è stato definito con il termine assai incisivo ed efficace di «(mala)movida». Questa è un fenomeno distinto dalla Movida, anche se in essa compreso, nel senso che si manifesta negli stessi luoghi e si dispiega solitamente nelle ore più tarde quando l'alcool e le sostanze stupefacenti hanno raggiunto in molti dei suoi partecipanti un livello alto. La (mala)movida ha assunto in molte città italiane aspetti sempre più preoccupanti, causati da scarsa e comunque inefficace governance da parte delle nostre amministrazioni, come testimoniato da politiche urbanistiche poco consapevoli che hanno consentito un'eccessiva concentrazione di locali dove il principale fine è la vendita di alcolici, che vengono poi consumati all'esterno, sul suolo pubblico, con massimizzazione dei profitti e con scarico sulla collettività di costi sociali altissimi.

Protagonisti della (mala)movida (loro malgrado perché ne sono le principali vittime) sono i residenti dei luoghi ove essa si svolge.

2 | Mezzi di tutela sotto il profilo giuridico

Va fatto un distinguo preliminare importante. In questo breve articolo l'autore tratterà del fenomeno che dà luogo ai cennati problemi quando è generato dalla concentrazione di più esercizi commerciali in una zona circoscritta, che attirano una moltitudine di persone che si riversano all'esterno dei locali per cui il disturbo non è riconducibile a qualcuno di questi in particolare ma al complessivo insieme di queste attività.

Se invece i comportamenti disturbanti sono riconducibili all'attività di uno o più esercizi commerciali chiaramente identificati, allora non sorgono problemi nell'individuazione degli strumenti di reazione idonei allo scopo e che sono:

- la via civilistica basata sugli artt. 844 (1) e 2043 c.c. (2);
- la via amministrativa con l'esposto al Comune in forza della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, decreti attuativi e regolamenti locali;
- la querela ex art. 659 c.p. (2), magari congiunta ad una delle prime due azioni.

In presenza di fenomeno di (mala)movida, invece, le cose si complicano. Si contrappongono frontalmente e nel modo più esasperato, da un lato, i diritti dei residenti alla salute, al benessere, al riposo e, dall'altro, gli interessi economici di molti operatori commerciali. La Pubblica amministrazione si trova nella posizione di chi, da un lato, ha consentito con le sue decisioni la proliferazione di esercizi che creano disturbo, dall'altro di dover intervenire per tutelare i diritti di coloro che sono disturbati, con il risultato, molte volte, di iniziative inefficaci perché frutto di compromessi, se non di totale inerzia o di pura cosmesi. Inoltre si intersecano delicate e complesse questioni di diritto, quali quelle sulla tipologia e legittimità dei provvedimenti da assumere per fronteggiare il problema nonché sulla individuazione del Giudice competente a decidere.

2.1 | Provvedimenti della Pubblica amministrazione

A seguito di esposti, lamentele, proteste di cittadini disturbati dalla (mala)movida, la Pubblica amministrazione è tenuta ad intervenire nel senso che, eseguite le verifiche del caso, ove accerti l'effettiva sussistenza del problema, deve assumere i provvedimenti che, pur nella sua discrezionalità, devono rivelarsi idonei a contrastare il fenomeno.

Quali gli strumenti a sua disposizione? Va chiarito che non vi sono provvedimenti ad hoc – stabiliti a livello normativo – che siano stati pensati per affrontare in modo strutturale o quantomeno specifico il fenomeno (mala)movida in tutte le sue derive patologiche.

I comuni solitamente ricorrono alle **ordinanze cosiddette di necessità**. La norma di riferimento è il decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) il cui art. 54 prescrive che, in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere locale, il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti. La finalità è dunque quella di salvaguardare le esigenze primarie della collettività, la salute, l'ordine pubblico, l'igiene, ecc. Sono provvedimenti che costituiscono una deroga

ai principi di tipicità degli atti amministrativi (quali sono, ad esempio, l'autorizzazione, le licenze, i nulla osta, la concessione, l'esproprio, i bandi di gara, ecc.) tanto che vengono definiti *extra ordinem* e sono atti a contenuto indeterminato.

Spesso i giudici amministrativi vedono con sospetto l'emanazione di questa tipologia di provvedimenti perché adottati in assenza di un'adeguata istruttoria tesa a verificare la sussistenza degli indispensabili requisiti oppure perché adottati in inammissibile supplenza di provvedimenti amministrativi che avrebbero dovuto essere assunti a seguito di un ordinario iter procedimentale con tutte le garanzie preposte a tutelare un effettivo contraddittorio.

Vi è poi l'**ordinanza contingibile ed urgente specifica per l'inquinamento acustico ex art. 9 legge 447/95**. Recita l'articolo 9: "Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente Giunta regionale... con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività".

Sono strumenti efficaci per contrastare la (mala)movida?

Come sopra già si è accennato, per tamponare emergenze può darsi, ma non sono affatto strumento di governance permanente della Movida. La loro legittimità presuppone il rispetto di una pluralità di parametri molto vincolanti: sono ammissibili unicamente per prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini, dovuti a situazioni imprevedibili di emergenza e non fronteggiabili con i tipici provvedimenti amministrativi. Inoltre possono produrre solo effetti temporanei, non modificano la disciplina vigente ma ne sospendono soltanto l'applicazione. Devono essere sempre motivate ed emesse all'esito di adeguata istruttoria che deve trasparire proprio dalla motivazione. Il Comune è tenuto a revocarle nel momento in cui cessa l'emergenza/pericolo. Basta che qualcuno di questi parametri non sia rispettato che l'ordinanza è suscettibile di essere annullata.

Piuttosto, sembrano più idonei le **ordinanze emanate in forza dell'art. 9 del TULPS** (Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza di cui al r.d. n. 773/1931 e ss.mm.ii., che così dispone: "Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse") e ciò in quanto sono provvedimenti la cui legittimità non presuppone la ricorrenza di quei parametri che abbiamo visto occorrenti per le ordinanze contingibili ed urgenti, essendo sufficiente l'elemento, di carattere più generale e meno stringente, della sussistenza di un interesse pubblico.

2.2 | L'azione davanti al Giudice ordinario

Altra opzione di tutela per i disturbati dalla (mala)movida è l'azione davanti al Giudice ordinario fondata principalmente sull'art. 844 c.c. già sopra citato.

In tal caso i ruoli sono invertiti rispetto all'azione amministrativa: i cittadini disturbati non si rivolgono alla Pubblica

amministrazione per chiedere a questa di intervenire nei confronti dei gestori dei locali «fracassoni», bensì promuovono causa contro il Comune affinché il Giudice condanni quest'ultimo ad assumere i provvedimenti meglio ritenuti per risolvere il problema.

Negli ultimi anni si sono susseguite, con esito vittorioso, varie iniziative promosse da cittadini esasperati, con iniziative collettive o singole, per cui questa opzione sembra essere quella preferibile per combattere il fenomeno.

Vi sono recentissime decisioni, infatti, che hanno condannato le Amministrazioni comunali a prendere provvedimenti di mitigazione ed al risarcimento dei danni in misura assai rilevante. Si segnalano: sentenza del Tribunale di Napoli 253 del 20.1.2025; ordinanza ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Napoli del marzo 2025; sentenza del Tribunale di Pescara n. 2068 del 2024.

Per comprendere meglio queste decisioni bisogna ripercorrere l'iter seguito dalla precedente giurisprudenza.

Tribunale Brescia sentenza 2621/17 ha accolto la domanda di alcuni residenti nei confronti del Comune di Brescia motivando che l'ente proprietario della strada da cui provengono le immissioni denunciate, deve provvedere ad adottare le misure idonee a far cessare dette immissioni.

Il Tribunale ha ordinato al Comune la cessazione immediata delle immissioni rumorose denunciate mediante l'adozione dei provvedimenti opportuni più idonei allo scopo che il Tribunale stesso ha individuato nella predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di agenti comunali che si adoperino a far disperdere ed allontanare dalla strada comunale le persone che stazionano lungo la stessa e che non se ne allontanano spontaneamente.

Corte Appello di Torino del 13.10.2022. In primo grado il Tribunale di Torino nella causa promossa da alcuni residenti del quartiere di San Salvario aveva da un lato condannato il Comune al risarcimento dei danni agli attori disturbati ma, dall'altro, aveva respinto la domanda di condanna del Comune a provvedere ai rimedi necessari per riportare le immissioni nel limite della normale tollerabilità. La sentenza è stata appellata dai residenti. Il Comune di Torino si è difeso ribadendo la tesi che l'incremento del numero dei locali era stata una conseguenza della liberalizzazione del Decreto Bersani, per cui il Comune può imporre restrizioni solo se giustificate da superiori esigenze e nei limiti di proporzionalità ed adeguatezza.

Ed entro questi limiti, è stata la difesa del Comune, aveva già provveduto riducendo orari di apertura e chiusura, disciplinando modalità di somministrazione delle bevande, disponendo controlli di ARPA ed altre misure ancora. Altro non poteva fare e nessun addebito di colpa poteva essergli mosso.

Ma la Corte di appello ha disatteso queste argomentazioni ed ha ribaltato la decisione del tribunale.

La Corte ha ritenuto innanzitutto che la giurisdizione appartenesse al Tribunale ordinario, e non al Tribunale amministrativo (come sosteneva il Comune), in quanto in causa si discuteva principalmente della lesione del diritto alla salute, ossia di un diritto soggettivo la cui tutela compete al giudice ordinario, per l'appunto, e la pubblica amministrazione è

tenuta ad attivarsi per far sì che questo diritto non subisca compromissioni nel suo nucleo essenziale.

E se l'Ente pubblico, anche a mezzo di comportamenti omissivi (come nel caso di specie) non tutela questo diritto, commette un illecito.

All'argomentazione secondo la quale l'incremento del numero dei locali è stata una conseguenza della liberalizzazione del Decreto Bersani, per cui il Comune può imporre restrizioni solo se giustificate da superiori esigenze e nei limiti di proporzionalità ed adeguatezza, la Corte di appello ha osservato che l'azione ex art. 844 c.c., una volta riscontrata la presenza di immissioni intollerabili, al proprietario del fondo da cui esse provengono può esserne ordinata la cessazione a prescindere da qualsiasi profilo di colpa e dalle ragioni per le quali esse si verificano.

Aggiunge però la Corte torinese che se l'Ente possa essere condannato anche al *facere* occorre però considerare la varietà dei casi concreti che possono o meno implicare una interferenza del Giudice ordinario nella sfera rimessa alla discrezionalità amministrativa, discrezionalità che, se non può comprimere diritti fondamentali incompressibili, come quelli fatti valere (alla salute e alla qualità della vita, n.d.r.), può esplicarsi nel modo con cui accordare la tutela.

Tantomeno potrebbe il Giudice ordinario disporre l'emissione di atti amministrativi, ad esempio di riduzione degli orari degli esercizi ovvero di controllo del territorio da parte della Polizia locale.

Ecco il punto di equilibrio individuato dalla Corte: da un lato ha ritenuto di doversi limitare ad ordinare al Comune di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata denunciata e constatata (in particolare, esse andranno ridotte con riferimento ai limiti dettati dalla zonizzazione acustica del territorio e dalla normativa regolante la materia per le ore serali e notturne e la relativa verifica andrà poi condotta con le medesime modalità e criteri seguiti dal CTU); dall'altro lato ha lasciato alla discrezionalità del Comune la individuazione dei mezzi e delle misure da applicare per raggiungere l'obiettivo acustico, fissando il termine di 6 mesi e prevedendo per ogni giorno di ritardo il pagamento di una penale a favore di ciascuno dei cittadini che avevano promosso la causa.

Sentenza Corte di Cassazione n. 14209/2023. La sentenza del Tribunale di Brescia sopra riportata era stata riformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 2020, secondo la quale non ci sarebbe una norma che impone alla P.A. di intervenire in situazioni di questo tipo, salvo necessità di ordine pubblico, per cui la pretesa dei cittadini non poteva trovare accoglimento.

Avverso la sentenza della Corte bresciana i disturbati hanno proposto ricorso per Cassazione, la quale si è pronunciata con sentenza 14209 del 2023.

La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello Innanzitutto ha enunciato il principio per cui la tutela del privato che lamenta la lesione del diritto alla salute e alla vita familiare e della stessa proprietà, cagionata dalle immissioni acustiche intollerabili ex art. 844 c.c., provenienti da area pub-

blica trova fondamento, anche nei confronti della P.A., anzitutto nelle norme a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi (artt. 844, 2043, 2059 c.c., la L. 447/95 n.d.r.).

Inoltre la Cassazione fa capire che non era stata corretta la decisione del Tribunale in punto condanna del Comune di Brescia a incaricare personale dipendente a eseguire servizi di sorveglianza, e ciò perché incide sulla discrezionalità amministrativa, che è da rispettare. Ma la Corte di Appello, anziché ribaltare la sentenza e respingere le domande degli attori, avrebbe potuto e dovuto «imporre (non già le modalità di esercizio del potere discrezionale ad essa spettante, ma) di procedere agli interventi idonei ed esigibili – da esso Comune individuati – per riportare le immissioni acustiche entro la soglia di tollerabilità. Proprio Come aveva disposto la Corte di appello di Torino.

L'autore rileva che le recenti pronunce del Tribunale di Napoli – sentenza n. 253 del 20.1.2025 e ordinanza ex art. 700 cpc del febbraio 2025 – nell'accogliere le domande dei disturbati, non si allineano a questo principio, avendo ritenuto di imporre al Comune precise disposizioni (servizio di vigilanza, tra le altre), come già aveva ritenuto il Tribunale di Brescia.

Personalmente ho delle perplessità sul grado di resistenza di queste pronunce ad eventuali (probabili) impugnazioni.

Ben si può capire che, stante il grado di esasperazione dei disturbati, conseguire una sentenza che porti ad una condanna immediata dell'Ente pubblico ad un fare già ben determinato, possa sembrare un risultato auspicabile, agognato da moltitudini di persone.

Ma il rischio che sia effimero, alla luce della sentenza della Cassazione, pare piuttosto concreto.

L'ordinanza della Cassazione n. 18676 del 9 luglio 2024 su spettacoli organizzati su una piazza del Comune. La recente sentenza della Corte di Cassazione interviene nel delicato equilibrio tra il diritto dei cittadini alla quiete e l'interesse pubblico allo svolgimento di eventi culturali e ricreativi.

La vicenda. In una piazza di località turistica il Comune a partire dal 2013 organizzava numerosi spettacoli che creavano immissioni acustiche fortemente disturbanti con inizio dal primo pomeriggio (prove) fino a tarda sera. I proprietari di una seconda casa che sia affacciava sulla piazza hanno adito le vie legali. Tribunale e Corte di appello di Genova hanno dato ragione ai disturbati. Il Comune è stato condannato a ridurre il numero degli spettacoli (due alla settimana), a terminare gli spettacoli anticipatamente (alle 23) ed a risarcire il danno. Il Comune è ricorso in Cassazione, che ha respinto il ricorso.

L'ordinanza in esame enuncia tre principi chiave:

- l'interesse pubblico non può legittimare immissioni sonore che eccedano i limiti di tollerabilità, mettendo a rischio la salute e la tranquillità dei residenti;
- i limiti posti dai regolamenti (nel caso di specie il regolamento non prevedeva limiti né orari al numero degli spettacoli e consentiva un livello fino a 70 dB al recettore) sono solo indicativi in quanto immissioni che pur rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nel caso concreto;

- anche un ente pubblico è soggetto all'obbligo di non provocare immissioni intollerabili, potendo essere condannato ad un fare per riportarle nei limiti ed a risarcire i danni.

Anche questa sentenza segna un passo importante nella tutela del diritto alla quiete dei cittadini.

Le amministrazioni, se non vorranno incorrere nel rischio di essere condannate, prima di organizzare o consentire l'organizzazione di eventi, dovranno effettuare una pianificazione accurata che preveda quantomeno:

- che siano tenuti possibilmente in aree non residenziali;
- se non fosse possibile, la limitazione del numero e della durata degli eventi particolarmente rumorosi;
- l'adozione di misure di mitigazione come barriere acustiche, il controllo del volume degli impianti.

2.3 | L'azione penale

Può suggerirsi di unire alla iniziativa, vuoi in sede amministrativa che privatistica, la presentazione di una querela verso il soggetto disturbante per il reato ex art. 659 c.p. (3).

Può infatti configurarsi in una situazione di disturbo da avventori di locali il reato suddetto. La Corte di Cassazione Penale con la sentenza 14750/20 vha enunciato a proposito della responsabilità penale dei gestori di locali i seguenti principi.

- La veste di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento (come l'attuazione dello *"ius excludendi"*, ossia di allontanamento anche ricorrendo a personale a ciò preposto) che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.
- Perché l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale, è sufficiente che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte del gestore stesso, *da esercitarsi in modo sostanziale e non di sola facciata* (di sola facciata potrebbe essere la semplice affissione di un cartello che invia a non disturbare il vicinato).
- L'obbligo del gestore sussiste a prescindere dall'eventuale inerzia della Pubblica Amministrazione, chiamata per prima a ponderare con rigore gli interessi in gioco nella gestione degli spazi pubblici e a dirimere eventuali contrasti.
- Altro reato configurabile è quello previsto dall'art. 328 c.p. (4) a carico del pubblico ufficiale per omissione di atti di ufficio.

Si suggerisce di unire la denuncia penale benché la norma penale abbia lo scopo di punire il colpevole e non quello di trovare soluzioni al problema sottostante (scopo che è proprio invece sia della norma amministrativa che di quella privatistica), in quanto la denuncia penale (allorquando fondata e la valutazione va compiuta con la massima ponderazione) può costituire un valido mezzo di pressione sugli organi che, nell'ambito di quella Pubblica amministrazione, sarebbero

stati in dovere di intervenire, affinché assumano provvedimenti per alleggerire la loro posizione nel procedimento penale che si aprisse o che fosse già aperto.

(1) Art. 844 c.c. (Immissioni). Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

(2) Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

(3) (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo

strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

(4) Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa.